

Cure ed assistenza sanitaria internazionale:

in ITALIA per i cittadini stranieri

Assistenza sanitaria, ai cittadini di Paesi extra UE in Italia

Stranieri regolarmente soggiornanti

Il cittadino di un Paese extra Ue regolarmente soggiornante in Italia è tenuto ad avere una copertura sanitaria per il rischio di malattie, infortunio e maternità. Alcune categorie usufruiscono della iscrizione obbligatoria al SSN italiano, le altre sono tenute ad assicurarsi attraverso la stipula di una adeguata polizza assicurativa o mediante iscrizione volontaria al SSN italiano valida anche per i familiari a carico, negli altri casi viene considerato privato pagante.

Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale italiano

Il cittadino di un Paese extra Ue regolarmente soggiornante in Italia deve essere iscritto obbligatoriamente al SSN se in possesso del permesso di soggiorno o abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

- Persona in attesa del primo rilascio del Pds per motivi di lavoro e per ricongiungimento familiare;
- Lavoro subordinato (anche stagionale);
- Lavoro autonomo;
- Attesa occupazione con iscrizione al Centro dell'impiego;
- motivi familiari/visto per ricongiungimento o coesione familiare (con esclusione dei familiari ultra 65 anni con ingresso in Italia in data successiva al 5 novembre 2008)
- motivi familiari - ricongiungimento di familiare extra-UE di cittadino italiano anche se ultra 65
- Asilo politico/rifugiato;
- Asilo umanitario/ motivi umanitari/protezione sussidiaria;
- Richiesta di protezione internazionale;
- Richiesta di asilo (anche convenzione di Dublino)
- Status di apolide;
- Richiesta di cittadinanza;

- Familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario iscritto al SSR;
- Minori di anni 18 non accompagnati;
- Studio (per maggiorenni precedentemente iscritti nel permesso dei genitori);
- Attesa adozione
- Affidamento compresi i minori non accompagnati;
- Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare;
- Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa;
- Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa;
- Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa
- Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo
- Carta di soggiorno permanente per “familiare di cittadino dell’Unione”;
- Minori soggiornanti per recupero psicofisico;
- Detenuti, detenuti in semilibertà o sottoposto a forme alternative alla pena;
- Giustizia/Motivi giudiziari con Pds superiore a tre mesi (iscrizione pari al periodo della condanna).
- Salute /motivi umanitari (in caso di scadenza di precedente Pds e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale – donne in stato di gravidanza e puerperio e padre del minore, fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono.

L'iscrizione al Servizio Sanitario avviene per la durata del permesso di soggiorno. Alla scadenza il cittadino straniero non comunitario deve provvedere al rinnovo.

Il diritto di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale si interrompe per:

- espulsione del cittadino extra UE
- mancanza del rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno

<p>Tasto:</p> <p>Approfondimenti per cittadini dei Paesi extra UE in Italia: iscrizione obbligatoria</p>	<p>Link a pagina:</p> <p>https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioCotentiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=1</p>
--	--

Iscrizione facoltativa al servizio Sanitario Nazionale italiano (iscrizione volontaria)

Il cittadino di un Paese extra Ue regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno superiore a tre mesi e il cittadino comunitario che non ha titolo all'iscrizione obbligatoria né alla copertura sanitaria a carico dello Stato UE di provenienza possono usufruire della possibilità di iscrizione volontaria per le seguenti motivazioni:

- Motivi di studio (con esclusione di coloro che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul Pds dei genitori);
- Collocati alla pari;
- Residenza elettiva;
- Motivi religiosi;
- Familiari ultra65 con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 (l'iscrizione è obbligatoria per gli stranieri ultra65 ricongiunti in Italia al proprio figlio cittadino italiano);
- Dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche e di Uffici Consolari (con esclusione del personale assunto in Italia per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria)
- Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di visto o permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi di turismo (art. 36 del T.U. n. 286/98) o permesso di soggiorno inferiore a tre mesi.

Tasto: Approfondimenti per cittadini dei Paesi extra UE in Italia: iscrizione volontaria	Link a pagina: https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=2
---	--

Ingresso e soggiorno per motivi di turismo e per cure mediche

Non è consentita l'iscrizione al SSN per i cittadini stranieri entrati e soggiornanti per cure mediche.

Il permesso di soggiorno ha valenza pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate.

Stranieri non regolarmente soggiornanti

Al cittadino di un Paese extra UE presente irregolarmente (non in regola con la normativa inerente all'ingresso ed al soggiorno) sul territorio della Nazione, sono assicurate dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private convenzionate con il SSN, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie ed infortuni nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (art. 35 d. lgs 286/98).

Le cure urgenti sono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Le cure essenziali sono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, inerenti a patologie non pericolose nell'immediato o nel breve termine, ma che potrebbero causare danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, aggravamenti, cronicizzazioni).

Codice STP - Straniero temporaneamente presente

L'iscrizione come STP si riferisce a cittadini extra UE non in regola con la normativa inerente all'ingresso ed al soggiorno (situazione di clandestinità e irregolarità), dà titolo ad usufruire di:

- cure urgenti e cure essenziali;
- prestazioni di medicina preventiva (tutela della gravidanza e della maternità, vaccinazioni, tutela del minore, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive);
- assistenza farmaceutica e protesica.

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di trattamento con i cittadini italiani, salvo prestazioni per le quali sono previsti degli esoneri o la persona non avesse la disponibilità di risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket di quella specifica prestazione effettuata.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero clandestino non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità, salvo i casi in cui la stessa sia obbligatoria a parità di condizioni con i cittadini italiani.